



CSA SERVICE SRL
Via Brusade, 81 - 30027 San Donà di Piave (Ve)
Tel. 0421 592411 - Fax 0421 592417 - E-mail segreteria.sandona@articom.it
Via Einaudi, 62 - 30174 Venezia-Mestre
Tel. 041 961624/954958 – Fax 041 5055188 E-mail segreteria.mestre@articom.it

NUOVI CONTROLLI SU MODELLI F24 “A RISCHIO”

**Dal 29 ottobre 2018
sono scattate le nuove procedure di controllo
dell’Agenzia delle Entrate sui modelli F24 presentati
in compensazione e ritenuti “rischiosi”**

Gentile Cliente,

a decorrere dal **29 ottobre** l’Agenzia delle Entrate ha avviato le nuove procedure di controllo riferite ai modelli **F24 in compensazione ritenuti “a rischio”**.

I criteri che l’Agenzia utilizzerà per valutare i modelli F24 da considerare “rischiosi” sono indicati nel Provvedimento del 28/08/2018 che, tuttavia, risulta estremamente generico nella sua formulazione. Il MEF ha chiarito che saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e alle altre informazioni in possesso dell’Agenzia, **presentano indizi e anomalie “meritevoli di approfondimento”**, lasciando intendere che la sospensione della compensazione dovrebbe costituire una eccezione, non la regola.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

CSA Service Srl

San Donà di Piave, 30.10.2018

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 990) ha previsto che, al fine di evitare le indebite compensazioni:

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a un massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei versamenti effettuati tramite mod. F24 che contengano compensazioni in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio, onde controllarne la legittimità.

Nel caso in cui il mod. F24 sia ritenuto rischioso e sia scartato, la compensazione sarà considerata irregolare.

DECORRENZA	I controlli a decorrere dal 29 ottobre 2018		
COMPENSAZIONI INTERESSATE	I controlli riguardano gli F24 che presentano degli utilizzi in compensazione di crediti: - F24 a zero (compensazione totale) - F24 a debito (compensazione parziale)		
VALUTAZIONE SITUAZIONI A RISCHIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">CRITERI PER SELEZIONE GLI F24 CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tipologia dei debiti pagati ✓ tipologia dei crediti compensati ✓ coerenza dei dati indicati nel modello F24 ✓ dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24 ✓ analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel mod. F24 ✓ pagamento di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500 </td> </tr> </table>	CRITERI PER SELEZIONE GLI F24 CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ tipologia dei debiti pagati ✓ tipologia dei crediti compensati ✓ coerenza dei dati indicati nel modello F24 ✓ dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24 ✓ analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel mod. F24 ✓ pagamento di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500
CRITERI PER SELEZIONE GLI F24 CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ tipologia dei debiti pagati ✓ tipologia dei crediti compensati ✓ coerenza dei dati indicati nel modello F24 ✓ dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24 ✓ analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel mod. F24 ✓ pagamento di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500 			
POTERI DELL’AGENZIA	Il maggiore problema riguarda i criteri generici di selezione riportati in precedenza. Teoricamente, con questi criteri, l’Agenzia delle Entrate potrebbe valutare qualsiasi modello di versamento in compensazione e non solamente come chiarito dal MEF quelli presentano indizi e anomalie “meritevoli di approfondimento”.		

La procedura dettata per la selezione e l’eventuale “sospensione” del modello F24 contenente compensazioni si applica:

- ✓ agli F24 presentati tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Entratel / Fisconline;
- ✓ ai più rari modelli F24 contenenti compensazioni attraverso il canale home banking o simile (es: utilizzo in compensazione di crediti previdenziali).

1. Invio del modello F24 in compensazione

Una volta inviato l’F24 contenente la compensazione, l’Agenzia delle Entrate procederà ad individuare eventuali profili di rischio.

Se dal controllo risultano profili di rischio l’intero F24 viene “Sospeso” inviando apposita comunicazione al soggetto che ha inviato il modello (intermediario o contribuente).

2. Sospensione, Comunicazione termine

La comunicazione di “Sospensione” riporterà il **termine di sospensione** (che non può essere superiore a **massimo 30 giorni dall’invio del modello**).

L’Agenzia delle Entrate durante questa fase effettua i necessari controlli volti a verificare che la compensazione sia regolare.

Il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.

NOTA: In caso di sospensione, trattandosi del **blocco dell’intera delega di pagamento**:

- Non viene effettuato l’eventuale addebito sul conto del saldo positivo risultante nel modello
- Nel caso in cui il modello F24 sia ritenuto rischioso e sia scartato, la compensazione sarà considerata irregolare.

3. Scadenza sospensione, approvazione o scarto

Trascorsi i 30 giorni di sospensione:

✘ Se l’Agenzia rileva un’indebita compensazione

L’F24 viene scartato nella sua interezza con apposita comunicazione contenente la motivazione dello scarto.

✔ Se l’Agenzia non rileva anomalie / silenzio-assenso decorsi 30 gg dalla comunicazione di sospensione


Il versamento si considera effettuato alla data indicata nel modello F24

- ✔ in caso di modello **F24 a zero**, con apposita ricevuta, l’Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- ✔ se il modello **F24 a debito**, l’Agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Ricordiamo, in ogni caso, che l’accettazione durante questa fase di controllo degli F24 in compensazione non pregiudica il successivo potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

SCHEMA DI RIEPILOGO

del processo di Valutazione/Acettazione/Scarto mod. F24 in compensazione



Il nostro consiglio: in caso di mod. F24 a debito con compensazione di un credito "dubbio":

- Presentare 2 mod. F24 distinti (uno a debito e l'altro "a zero"), in modo che l'eventuale contestazione di quest'ultimo non infici il versamento del primo.
- Presentare il mod. F24 con largo anticipo (> a 30gg)